

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 8592</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	---------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata

**Concorso di colpa del soggetto leso:** no

**Risarcimento alla costituita parte civile:** si provvisoriale

**Altro:** Pena sospesa subordinatamente al pagamento della provvisoriale entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicio della sentenza.

**Quantum:** mesi tre di reclusione

**Gradi precedenti**

**1° Grado:** Tribunale di Monza, in data 8.7.2014 condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con condanna al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisoriale immediatamente esecutiva di €. 80.000,00, con condanna alla rifusione delle spese processuali di parte civile, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisoriale entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicio della sentenza.

**2° Grado:** La Corte di Appello di Milano in data 11 giugno 2015 confermava la sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese di difesa alla parte civile

**Precedente giudizio di Cassazione:** no

**Corte di Appello in sede di rinvio:** no

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte	

**Fattispecie**

intento ad eseguire opere di carpenteria per la predisposizione di solai, perdeva l'equilibrio e precipitava da un'altezza di circa 3 metri

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

**Principio di diritto**

Dalla documentazione in atti, tra cui i verbali di riunione del coordinamento della sicurezza, risulta in termini inequivocabili che all'interno del cantiere erano presenti tre imprese: la società appaltatrice; la subappaltatrice per i lavori di carpenteria e la committente dell'opera generale. Inoltre l'imputato rivestiva non solo la qualifica di legale rappresentante della società appaltante, ma anche la qualifica di direttore tecnico di cantiere e responsabile di cantiere. Pertanto, coerentemente la Corte milanese ha ritenuto che l'onere di verificare la corretta adozione di ponteggi adeguati, in relazione al rischio di caduta dall'alto, gravasse in primo luogo nei confronti dell'imputato, nella sua duplice veste di datore di lavoro

e responsabile di cantiere, in conformità alla legge ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che era stato predisposto il 14 marzo 2008, con specifico riferimento ai lavori di carpenteria. Corretta, peraltro, è l'affermazione per cui lo svolgimento di fatto delle funzioni di responsabile di cantiere da parte di un geometra, in ogni caso non potesse valere ad escludere la responsabilità concorrente del datore di lavoro, direttore tecnico ed a sua volta responsabile, in base ad uno specifico conferimento di poteri e funzioni. Il provvedimento impugnato fa buon governo del richiamato principio affermato da questa Corte secondo cui, se è vero che la posizione di garanzia si estende ai preposti senza necessità di un'apposita delega da parte del datore di lavoro, è altrettanto vero che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così questa sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253850, in una fattispecie, analoga a quella che ci occupa, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto). In questa prospettiva, è stato condivisibilmente ritenuto dai giudici di appello che le contestazioni sul conferimento di delega da parte del datore di lavoro all'imputato, al di là dell'ampiezza e del tenore della stessa, non valessero a scalfire l'impianto accusatorio fondato sull'inquadramento dell'imputato come legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori in corso e direttore tecnico di cantiere e come tale destinatario iure proprio, dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di fatto. I giudici del gravame del merito ricordano i contenuti dell'art. 97 D.Ivo 81/2008 e ne deducono la responsabilità dell'imputato, evidenziando, peraltro, come l'incidente non fosse derivato dall'inadeguato funzionamento di una attrezzatura in origine correttamente installata, bensì dalla carenza originaria di una struttura fondamentale, quale doveva essere considerata l'impalcatura per i lavori in quota.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**